



OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA PER IL MINISTERO DELLA CULTURA – ID 2419

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it.

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

CHIARIMENTI II TRANCHE

15) Domanda

Con riferimento alla presente procedura, formuliamo i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede conferma che sia ammessa la partecipazione di un RTI di tipo verticale per un’attività ricompresa nella Prestazione Principale-servizi al pubblico, ovvero il servizio di BOOKSHOP quale editoria e vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica, di cui ai paragrafi 7.5- 7.5.1-7.5.2-7.5.2.1.-7.5.2.2. del Capitolato tecnico. Per agevolare l’interpretazione, riportiamo il seguente esempio: IMPRESA MANDATARIA X svolge il 100% della prestazione principale, ovvero i servizi al pubblico limitatamente ai paragrafi 7.1-7.2-7.3-7.4-7.6 e 8 del Capitolato Tecnico, ad eccezione del servizio di cui al paragrafo 7.5 del capitolato; l’Impresa MANDANTE Y svolge il 100% dell’attività rientrante nella Prestazione Principale-servizi al pubblico ovvero BOOKSHOP quale editoria e vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica di cui al paragrafo 7.5 del medesimo Capitolato tecnico. Alla luce di quanto sopra richiesto, ne consegue che nel caso in specie, il suddetto RTI di tipo verticale, debba possedere i requisiti di partecipazione nel seguente modo: - l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da ciascuna impresa dell’RTI, per la parte di attività da ciascuna svolta; - l’esecuzione negli ultimi cinque anni, dei seguenti servizi analoghi di cui al punto 7.2.b) : b1) per la PRESTAZIONE PRINCIPALE (servizi per il pubblico) deve essere posseduto da ciascuna impresa dell’RTI per la parte di servizio da ciascuna svolta; b2) PRESTAZIONE SECONDARIA (servizio di biglietteria) al 100% dall’IMPRESA CAPOGRUPPO. 2. Si chiede altresì conferma che l’indicazione secondo cui un solo soggetto, nel caso specifico la società mandataria, debba possedere tutti i requisiti previsti al punto 7.2 lett. b) (prestazione principale e prestazione secondaria) sia da intendersi quale refuso.

Risposta

In via preliminare si ribadisce la possibilità di partecipazione nella forma del RTI verticale vista la previsione di una prestazione principale e di una prestazione secondaria. Come noto, l’art. 48, comma 2 del Codice prevede che nel RTI verticale la mandataria esegue le prestazioni indicate come principali (cfr. punto 7.2, b1 del Disciplinare) e la mandante quella indicata come secondaria (cfr. punto 7.2, b2 del Disciplinare). È, altresì, possibile la partecipazione in RTI così come da ipotesi rappresentata nel chiarimento, restando inteso che nell’ambito del raggruppamento orizzontale sulla prestazione principale la mandataria deve possedere il requisito di cui al punto 7.2, b1) del Disciplinare in misura maggioritaria.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi del punto 7.1 lett. a) e del par. 7.3 del Disciplinare, il requisito dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, dovrà essere posseduto da



ciascuna delle imprese raggruppate, tenuto conto degli oggetti della prestazione principale (servizi per il pubblico) e secondaria (servizio di biglietteria).

In riferimento all'indicazione di cui al par. 7.3 del Disciplinare, si conferma che il requisito che deve essere posseduto dalla mandataria (del RTI verticale, sia essa operatore singolo o RTI orizzontale) è quello previsto per la sola prestazione principale di cui al punto 7.2 lett. b1) e non al punto 7.2 lett. b) (corrispondente al mero titolo relativo a entrambe le prestazioni, principale e secondaria) e che trattasi di evidente rifiuto, posto che, al medesimo par. 7.3 del Disciplinare, è chiarito che il requisito di cui al punto 7.2 lett. b2) deve essere posseduto dalla mandante.

16) Domanda

Con riferimento all'articolo 7.3 del disciplinare di gara, e in particolare al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede di confermare, in caso di raggruppamento temporaneo, che: il requisito di cui al punto 7.2 lett. b), e quindi l'esecuzione, negli ultimi cinque anni, dei servizi analoghi relativi alla prestazione principale E alla prestazione secondaria, deve essere posseduto per intero dalla mandataria; e che il requisito di cui al punto 7.2 lett. b2), e quindi l'esecuzione, negli ultimi cinque anni, dei servizi analoghi relativi alla prestazione secondaria, deve essere posseduto per intero dalla mandante/consorzata che eseguirà le relative prestazioni oggetto del contratto. oppure, che l'indicazione relativa al possesso da parte della mandataria di tutti i requisiti di capacità tecnica e professionale sia un rifiuto, e che la mandataria debba possedere per intero i requisiti di cui al punto 7.2 lett. b1)

Risposta

Si veda la risposta al quesito n°15.

17) Domanda

Con riferimento all'ID2419_All. 3_Relazione tecnica, si chiede di confermare se la "Documentazione coperta da riservatezza" debba essere inclusa nelle 50 pagine della Relazione Tecnica o nel documento ID2419_All. 9_Dichiarazione Domicilio e accesso agli atti.

Risposta

Ai sensi del paragrafo 16 del Disciplinare di gara, il concorrente dovrà tramite la dichiarazione di cui all'"Allegato Dichiarazione Domicilio e Accesso agli atti" autorizzare o meno, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, la Consip S.p.A., a rilasciare a terzi, in sede di accesso agli atti, copia dell'offerta tecnica e delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta anomala, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. In caso di diniego all'accesso, il concorrente è tenuto ad indicare, nel suddetto Allegato le parti dell'offerta tecnica e, nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse, contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Pertanto si rappresenta che non è necessaria la compilazione del paragrafo "Documentazione coperta da riservatezza" dello schema di risposta riportato nell'Allegato 3_Relazione tecnica, che comunque, ove compilato, non sarà computato nelle 50 pagine della Relazione Tecnica.

18) Domanda

Con riferimento al CT al § 8.3 CONTROLLO DEGLI ACCESSI E DELLE USCITE dove si parla dei varchi non presidiati, si chiede di specificare il motivo per il quale nel PEF a base di gara sia indicato un costo del personale relativo al controllo degli stessi. Inoltre si chiede di specificare come tali costi partano dal secondo anno e sulla base di quali razionali siano stati calcolati.

Risposta

Si chiarisce che il costo del personale per il controllo degli accessi indicato all'interno del PEF di gara fa riferimento all'attività di controllo accessi alle aree speciali con realtà virtuale immersiva, così come indicato al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico. Tali costi sono previsti dal secondo anno di concessione in quanto le predette aree saranno realizzate e allestite dal Parco nel corso della concessione come indicato al par. 6.1 del Capitolato Tecnico. Come precisato al predetto paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico, i varchi non presidiati da personale del Concessionario sono quelli



destinati al controllo degli accessi ai percorsi di visita ai Siti, ad esclusione delle suddette aree speciali con realtà virtuale immersiva.

19) Domanda

In relazione al punto 8.3 CONTROLLO DEGLI ACCESSI E DELLE USCITE del Capitolato viene richiesta un'ulteriore conferma: l'uscita dei visitatori dai siti deve avvenire mediante lettura e obliterazione del biglietto (come lascia intendere il concetto di "varco motorizzato" citato in Capitolato), oppure è sufficiente l'installazione di tornelli o girelli meccanici, ovvero di dispositivi passapersona rotanti senza componenti informatiche, in quanto non è necessaria la lettura dei biglietti anche in uscita?

Risposta

Come indicato nella risposta al quesito n°8 pubblicato in data 29/11/2021, è richiesta l'installazione di tornelli/varchi motorizzati con la funzione di **conta persone** per regolare il passaggio di un visitatore per volta in uscita e lo sblocco automatico di sicurezza del tornello/varco in caso di allarme, come indicato al par. 8.3 del Capitolato Tecnico. Non rappresenta una misura minima richiesta dal capitolato Tecnico la lettura dei biglietti anche in uscita.

20) Domanda

Con riferimento anche al quesito 3, si chiede di confermare e di condividere il modello di valutazione utilizzato in Base d'Asta per il calcolo degli incassi relativi agli strumenti di supporto alle visite, riportato nel documento a base di gara "ID 2419_All.C_PEF" indicando esplicitamente se e come sono stati considerati: • l'incidenza negativa sulla vendita di ulteriori strumenti di supporto alla visita (audioguide), dovuta alla futura presenza e al libero utilizzo dell'App gratuita che verrà fornita ai visitatori dall'Amministrazione • l'incidenza degli incassi da noleggio dei "device con scheda italiana e accesso a internet" da rendere disponibili per l'utilizzo dell'App gratuita a chi fosse sprovvisto di proprio device compatibile (quindi, presumibilmente solo una parte dei visitatori interessati a strumenti di supporto alla visita) Si chiede anche di confermare che i costi per i device (comprensivi di scheda italiana e accesso a internet) siano stati compresi nella voce del PEF "Ammortamento delle immobilizzazioni strumenti di supporto alla visita" e di condividere esplicitamente il modello di valutazione utilizzato

Risposta

Si rappresenta che non sono state considerate esternalità negative nei ricavi stimati per gli strumenti di supporto alla visita a causa dell'App gratuita dell'Amministrazione (quando sarà realizzata) posto che i contenuti dell'App, al momento della sua realizzazione, non saranno in alcun modo sovrapponibili ai contenuti degli strumenti di supporto alla visita (quali audio/videoguide) richiesti al Concessionario, come già chiarito con la risposta al quesito n°2 pubblicato il 29/11/2021. Si conferma che il costo dei "device (quali ad esempio smartphone) con scheda italiana e accesso a internet" è stato considerato all'interno della voce del PEF "ammortamenti strumenti di supporto alla visita".

Si ricorda infine che il PEF pubblicato dalla Stazione Appaltante ha carattere puramente indicativo e gli operatori economici sono chiamati, in sede di offerta economica (rif. par. 17 del Disciplinare di Gara), a presentare un proprio PEF, che dovrà essere finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente. I razionali utilizzati per la determinazione del PEF di massima pubblicato dalla Stazione Appaltante sono indicati al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
La Responsabile
Dott.ssa Roberta D'Agostino